



Lorenzo Zogheri

NOTAIO

Repertorio N.

Raccolta N.

COMPRAVENDITA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno e questo giorno ventinove del mese di giugno (29.06.2021), in

Innanzi a me dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti i Signori:

- **BILELLO Ing. GUIDO**, dirigente, nato a Palermo (PA) il 12 agosto 1956 e domiciliato per la carica in Firenze (FI), Piazza Santa Maria Nuova n. 1; il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella esclusiva sua qualità di Direttore della S.O.C. Patrimonio e dunque in nome, per conto ed interesse della **"AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO"**, con sede in Firenze (FI), Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale e partita i.v.a. 06593810481; a quanto apprezzo autorizzato in ordine alla Deliberazione del del

- **GRADI GIACOMO**, imprenditore, nato a Firenze (FI) il 26 ottobre 1967 e domiciliato per la carica ove appresso; nella sua qualità di Coamministratore e legale rappresentante e quindi in nome per conto ed interesse della società **"GRADI GUALTIERO S.R.L."**, con sede in Quarrata (PT), Via Statale n. 835, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia-Prato 00978310472, R.E.A. n. PT-108309, capitale sociale Euro 702.000,00 (settecentoduemila) interamente versato; a quanto appresso autorizzato ai sensi del vigente statuto sociale.

Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente pubblico atto, mediante il quale

P R E M E T T O N O

a) che con Delibera del Direttore Generale n. 1567 del 24 dicembre 2020, l'"AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO" ha determinato l'alienazione della consistenza immobiliare in appresso meglio descritta alla società **"GRADI GUALTIERO S.R.L."**, alle condizioni meglio indicate nella delibera medesima;

b) che la società **"GRADI GUALTIERO S.R.L."** ha già la disponibilità della consistenza immobiliare in oggetto a seguito:

(i) del contratto di locazione trentennale a rogito del Notaio Raffaele Lenzi in data 18 marzo 1998, repertorio n. 23.567/10.400, registrato a Pescia il 25 marzo 1998 al n. 348 Serie I e trascritto a Pistoia il 3 aprile 1998 al n. 1.499 di Registro Particolare, e della successiva cessione di contratto di locazione

trentennale a rogito del medesimo Notaio Raffaele Lenzi in data 8 novembre 2005, repertorio n. 46.001/24.362, registrato a Pescia il 28 novembre 2005 al n. 1.000 Serie 1T;

(ii) del contratto di locazione perfezionatosi con la scrittura privata del 30 aprile 2004, registrato a Pistoia il 30 aprile 2004 al n. 2.184;

c) che il contratto di locazione di cui al precedente paragrafo (i) era stato stipulato dal Comune di Lamporecchio e dalla società Agip Petroli S.p.a., ai quali sono poi subentrate rispettivamente:

- prima, la "AZIENDA USL 3 PISTOIA" e poi l'"AZIENDA USL TOSCANA CENTRO", in forza dei titoli meglio indicati al successivo articolo 2 (due);

- poi la società "GRADI GUALTIERO S.R.L." a seguito del citato atto del Notaio Raffaele Lenzi del giorno 8 novembre 2005, repertorio n. 46.001/24.362;

d) che, sempre il contratto di cui al precedente paragrafo (i), attribuiva alla parte conduttrice il diritto di realizzare sul terreno concesso in locazione un punto vendita per la distribuzione di carburante, stabilendo altresì che tutti i relativi lavori, compresi quelli necessari, alla fine della locazione, alla rimozione delle opere installate e alla remissione in pristino dell'area, avrebbero dovuto essere eseguiti dalla parte conduttrice;

e) che in conformità a quanto convenuto, la società "GRADI GUALTIERO S.R.L." ha provveduto a realizzare l'impianto di distribuzione di carburanti in appresso descritto a seguito del rilascio, a suo nome, dei titoli edilizi meglio indicati al successivo articolo 4 (quattro);

f) che pertanto, in conformità a quanto stabilito nel contratto di locazione ai rogiti del Notaio Lenzi 18 marzo 1998, repertorio n. 23.567/10.400, l'impianto di distribuzione carburanti oggi esistente è stato realizzato dalla società "GRADI GUALTIERO S.R.L." e dalla medesima sempre gestito;

g) che il presente accordo è stato quindi raggiunto tenendo conto sia della esposta circostanza che l'impianto di distribuzione di carburanti è stato realizzato a cura e spese della società "GRADI GUALTIERO S.R.L." sia del fatto che comunque non è mai stato costituito a favore della medesima società alcun diritto reale che le attribuisse la proprietà dell'impianto realizzato.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, detti Comparenti, nelle rispettive indicate qualità, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 (Consenso, immobili, dati catastali)

L'"AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO", come sopra rappresentata, vende e trasferisce alla società "GRADI GUALTIERO S.R.L." che, anch'essa come sopra rappresentata, accetta ed acquista:

- La piena ed esclusiva proprietà di un impianto di distribuzione carburanti posto in Comune di Lamporecchio (PT), con accesso da due ampi ingressi contigui, separati unicamente da una piccola aiuola a verde, entrambi attestanti la SP10 denominata anche Via Firenze, in prossimità della località denominata Mastromarco. Tale bene è costituito da una tettoia principale in acciaio, sotto la quale sono collocate le pompe con gli impianti automatizzati per la distribuzione del carburante, con annessi, quali pertinenze esclusive, una struttura per il lavaggio automatico degli automezzi corredata da apposita piazzola; un'area attrezzata per il cambio olio; un locale, in parte destinato a ufficio gestore, magazzino olio e servizi igienici e in parte a negozio per la vendita di prodotti attinenti l'impianto; e un'ampia area dedicata a parcheggio/sosta degli autoveicoli con spazi di manovra e piccole aree a verde destinate in piccola parte ad arredo ed in parte a verde/agricolo non attrezzato, sulla quale insiste anche un locale cisterne.

Confini: Via Firenze, proprietà Buti Marco e Buti Riccardo, residua proprietà parte venditrice, salvo se altri.

Quanto ora descritto risulta rappresentato:

* in parte, al Catasto Fabbricati del Comune di Lamporecchio, al giusto conto, nel foglio **20**, dai mappali:

- **741 sub. 2**, categoria C/1, classe 7[^], consistenza mq. 39 (trentanove), superficie catastale totale mq. 39 (trentanove) e rendita Euro 690,86; in ordine alla relativa planimetria allegata alla denuncia di variazione per divisione del 3 luglio 2007 protocollo n. PT0071291, in atti da pari data (n. 3651.1/2007) - in forza della quale il citato mappale 741 sub. 2 è derivato, unitamente a maggior consistenza, dalla soppressione del mappale 741 senza subalterni - con successiva variazione del 9 novembre 2015 per inserimento in visura dei dati di superficie;

- **741 sub. 3**, categoria E/3 e rendita Euro 2.926,80; con classamento e rendita, seppur non definitivi, attribuiti in ordine alla relativa planimetria allegata alla denuncia di variazione per ampliamento del 31 maggio 2021 protocollo n. PT0016130, in atti dal primo giugno 2021 (n. 6215.1/2021), in forza della quale il mappale 741 sub. 3 è derivato dalla soppressione del mappale 741

sub. 1 del medesimo foglio 20; precisandosi che il citato mappale 741 sub. 1 era a sua volta derivato dal mappale 741 senza subalterni, in ordine alla suindicata denuncia di variazione per divisione del 3 luglio 2007 protocollo n. PT0071291;

* e per la restante parte, al Catasto Terreni del medesimo Comune, al giusto conto, nel foglio **20**, dai mappali:

- **744** di mq. 337 (trecentotrentasette), qualità uliveto, classe 1[^] e redditi: dominicale Euro 1,31 ed agrario Euro 1,22;

- **742** di mq. 2 (due), quale area rurale, senza redditi;

- **846** di mq. 2.834 (duemilaottocentotrentaquattro), qualità uliveto, classe 1[^] e redditi: dominicale Euro 10,98 ed agrario Euro 10,25.

Ai fini della storia catastale, si precisa che:

- l'area, fra coperto e scoperto, sulla quale insistono i beni censiti al Catasto Fabbricati, sopra indicati, è rappresentata al Catasto Terreni del detto Comune nel foglio 20, dal mappale 741, quale ente urbano di mq. 2.027 (duemilaventisette), senza redditi;

- detto mappale 741, nella sua attuale consistenza, comprende anche: (i) i soppressi mappali 847 - già di mq. 186 (centoottantasei) - e 745 - già di mq. 7 (sette)

- giusta tipo mappale del 22 settembre 2020 protocollo n. PT0025908, in atti da pari data, presentato il 21 settembre 2020 (n. 25908.2/2020); (ii) i soppressi mappali 467 - già di mq. 18 (diciotto) - e 743 - già di mq. 1.486 (millequattrocentoottantasei) - in forza della tabella di variazione del 31 maggio 2005 protocollo n. PT0054366, in atti da pari data (n. 54366.1/2005);

- i mappali 846 e 847 sono derivati dal mappale 740, in forza del sopra citato tipo mappale del 22 settembre 2020, protocollo n. PT0025908 (n. 25908.1/2020);

- i mappali 740 e 741, all'epoca di mq. 330 (trecentotrenta), erano derivati da porzione del mappale 686 del foglio 20, mentre i mappali 743, 744 e 745 sono derivati da porzione del mappale 687 dello stesso foglio 20; il tutto in forza del frazionamento del 31 maggio 2005 protocollo n. PT0054366, in atti da pari data (n. 54366.1/2005);

- il mappale 742 è derivato da porzione del mappale 467 del foglio 20, in forza del citato frazionamento del 31 maggio 2005 protocollo n. PT0054366;

- il mappale 467 è derivato da porzione dell'originario mappale 44, all'epoca di mq. 5.200 (cinquemiladuecento), in forza della tabella di variazione del 9 maggio 1978, in atti dal 30 giugno 1978 (n. 14678);

- i mappali 686 e 687 sono infine derivati dalla residua porzione del medesimo mappale 44 del foglio 20, di mq.

5.180 (cinquemilacentoottanta), in forza del frazionamento del 17 dicembre 1994, in atti da pari data (n. 21089.1/1994).

A migliore identificazione della consistenza compravenduta si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa sua sottoscrizione da parte dei Comparenti e di me Notaio, un estratto di mappa catastale rappresentativo dello stato dei luoghi, nel quale la consistenza immobiliare di che trattasi è contornato con colore rosso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n. 52:

- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari urbane raffigurate nelle rispettive suindicate planimetrie, regolarmente depositate in Catasto, alle quali le Parti contraenti fanno pieno ed espresso riferimento ad ogni effetto di legge;

- la parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara, e la parte acquirente, come sopra rappresentata - anche in qualità di soggetto possessore e conduttore in locazione degli immobili in oggetto, giusta i titoli in appresso citati - conferma e dà atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;

- si dà atto che l'intestazione catastale delle dette unità immobiliari urbana è conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari.

Articolo 2 (Storia immobiliare)

Quanto in oggetto è pervenuto alla parte venditrice, unitamente a maggiore consistenza, in forza dell'atto di trasferimento emesso - ai sensi degli articoli 83 e 84 della L.R. n. 84/2015 - dal Direttore Generale della Giunta Regionale Toscana in data 11 ottobre 2016, rep. n. 990/2016, trascritto, per quanto di interesse, a Pistoia in data 8 novembre 2016 al n. 5.746 di Registro Particolare, mediante il quale il patrimonio della soppressa "AZIENDA USL 3 PISTOIA" è stato trasferito alla nuova costituita "AZIENDA USL TOSCANA CENTRO"; con la precisazione che, a sua volta, all'"AZIENDA USL 3 PISTOIA" i beni di che trattasi erano pervenuti, unitamente a maggior consistenza, in forza del Decreto di Trasferimento di beni immobili n. 273/1998 emesso, ai sensi della L.R. n. 14/1996, dalla Regione Toscana in data 4 agosto 1998, trascritto a Pistoia il 15 settembre 1998 al n. 4.094 di Registro Particolare, dal Comune di

Lamporecchio.

Articolo 3 (Prezzo e rinuncia ad ipoteca legale)

Il prezzo della presente cessione è stato convenuto, a corpo e non a misura, in complessivi Euro **210.000,00 (duecentodiecimila)**. Tale prezzo è stato determinato dall'Azienda a mezzo di specifica perizia estimativa giurata presso il Giudice di Pace di Pistoia il 26 ottobre 2020 redatta da tecnico incaricato dall'Azienda che si allega al presente atto sotto la lettera "????", previa sua sottoscrizione da parte dei Comparenti e di me Notaio

Le Parti contraenti, previo richiamo da me Notaio effettuato alla responsabilità penale cui possono essere soggette in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiarano che del suddetto prezzo:

(i) Euro 42.000,00 (quarantaduemila) sono stati pagati dalla parte acquirente alla parte venditrice mediante il bonifico bancario eseguito in data 14 gennaio 2021 con accredito del conto corrente contraddistinto dal codice Iban IT 18A 03069 02887 100000046034 e addebito del conto corrente contraddistinto dal codice Iban IT 17M 03032 21501 010000233563;

(ii) Euro 168.000,00 (centosessantottomila), a saldo, vengono pagati dalla parte acquirente alla parte venditrice mediante i seguenti assegni circolari non trasferibili

tutti direttamente all'ordine di me Notaio, così che possa darsi luogo al deposito della somma portata da tali assegni sul conto corrente dedicato di cui all'art. 1, comma 63, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a) della Legge 4 agosto 2017 n. 124, contrassegnato dal codice Iban IT 73N 08003 13803 000000401906 ed intestato a me Notaio presso "Vival Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio - Società Cooperativa"; ciò al fine di consentirmi di adempiere al seguente incarico:

- perfezionare il deposito dell'indicato importo di Euro 168.000,00 (centosessantottomila) sul mio conto dedicato;

- trattenere la predetta somma di Euro 168.000,00 (centosessantottomila) e svincolarla a favore della parte venditrice solo dopo che saranno state eseguite la registrazione e la trascrizione del presente atto ai sensi della normativa vigente e sia stata verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli. Lo svincolo della somma a favore della parte venditrice dovrà avvenire mediante bonifico bancario con accredito del conto corrente contraddistinto dal codice Iban IT 18A 03069 02887 100000046034, intestato alla medesima. Stante l'avvenuto integrale pagamento del prezzo secondo la modalità sopra descritta, la parte venditrice, come sopra rappresentata:

- rilascia dello stesso ampia e liberatoria quietanza di saldo e rinunzia all'iscrizione di qualsiasi ipoteca

legale eventualmente emergente da questo atto;

- solleva da ogni loro responsabilità in proposito i dirigenti ed i funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pistoia - Ufficio Provinciale Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare.

Convengono inoltre le Parti che in caso contrario, il presente contratto potrà essere risolto dalla parte acquirente ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile e salvo comunque eventuale diverso accordo fra le parti in ordine alle modalità e tempi di estinzione dei gravami e delle formalità pregiudizievoli.

In caso di risoluzione del contratto per dichiarazione della parte acquirente ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, io Notaio restituirò l'intero importo di Euro 168.000,00 (centosessantottomila) depositato sul mio conto dedicato a fronte di semplice esibizione della dichiarazione di risoluzione della stessa parte acquirente munita di prova di ricezione da parte della odierna parte venditrice.

In tale eventualità, le Parti restano comunque obbligate a formalizzare apposito atto di accertamento della avvenuta risoluzione del contratto ai fini della relativa pubblicità immobiliare, con spese a carico della parte venditrice.

Articolo 4 (Dichiarazioni Urbanistiche, Precisazioni e Destinazione Urbanistica)

In relazione alla vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, i Componenti dichiarano che l'impianto oggetto del presente atto è stato realizzato in forza della Concessione Edilizia n. 31 rilasciata dal Comune di Lamporecchio in data 8 ottobre 2001; provvedimento prorogato con l'Autorizzazione Edilizia n. 57 rilasciata dal predetto Comune in data 16 novembre 2002 e successiva variante n. 27 del 26 luglio 2005; titoli tutti a nome della società "GRADI GUALTIERO S.R.L.", in qualità di conduttrice in locazione dell'impianto di che trattasi, in forza dei titoli indicati ai paragrafi (i) e (ii) della lettera b) della premessa.

La parte acquirente, come sopra rappresentata, dichiara di essere edotta della mancata richiesta e del mancato rilascio del certificato di agibilità relativamente alla consistenza immobiliare in contratto, di nulla avere ad eccepire al riguardo, esonerando la parte venditrice da qualsiasi responsabilità.

A norma dell'articolo 30, secondo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si allega al presente atto sotto la lettera "B" il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Lamporecchio in data 2 febbraio 2021 prot. n. 1177, dichiarando i Componenti:

- che dalla data del rilascio di detto certificato ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici;

- che per le altre aree scoperte oggetto del presente atto non è necessario allegare il relativo Certificato di Destinazione Urbanistica trattandosi di pertinenze di edifici censiti al Catasto Fabbricati ed avendo una superficie inferiore a mq. 5.000 (cinquemila).

La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che l'immobile rappresentato dal mappale 741 sub. 2 è già stato dotato dell'attestato di prestazione energetica codice identificativo 0000250736, redatto in data 29 dicembre 2020 dall'Ing. Daniele Lombardi - iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Prato al n. 551 - trasmesso al Sistema Informativo efficienza Energetica Regione Toscana in data 29 dicembre 2020 ed avente validità sino al 29 dicembre 2030, dal quale risulta che il predetto bene appartiene alla classe energetica "D".

La stessa parte venditrice dichiara che il suddetto attestato di prestazione energetica è pienamente valido ed efficace, e che il medesimo non è scaduto né decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva del bene in parola, e stante l'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici installati. Il summenzionato Attestato di Prestazione Energetica viene allegato in copia conforme al suo originale al presente atto sotto la lettera "C", onde formarne parte integrante e sostanziale.

La parte acquirente, come sopra rappresentata, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica del bene in oggetto, e, in particolare, di essere stata edotta della circostanza che il suddetto attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a decorrere dalla data del suo rilascio, e che lo stesso deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione che modifichi la classe energetica del bene in parola.

I Componenti dichiarano inoltre che - ai sensi dell'art. 3 comma 3° lett. e) del medesimo D. Lgs. n. 192/2005 ed altresì ai sensi di quanto previsto nell'Appendice A dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 - per il bene rappresentato dal mappale 741 sub. 3 non si rende necessario predisporre l'attestato di prestazione energetica, in quanto detto bene immobile

non risulta compreso nelle categorie di edifici il cui utilizzo standard prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione.

Articolo 5 (Possesso)

Quanto in oggetto viene rispettivamente venduto ed acquistato a corpo, nello stato di fatto in cui attualmente si trova, ed in quello di diritto in cui è pervenuto alla parte venditrice, ben conosciuto dalla parte acquirente, con accessioni e pertinenze, oneri e diritti inerenti, azioni, ragioni e servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, ove esistenti, se ed in quanto legalmente costituite.

La parte acquirente, come sopra rappresentata, conferma espressamente di aver preso preventiva visione dei beni in oggetto e così di accettarli come attualmente si trovano.

Tutti gli effetti economici e giuridici del presente atto decorrono dalla data odierna; da oggi, pertanto, rendite ed oneri, contributi, imposte e tasse di qualsiasi genere andranno rispettivamente a beneficio ed a carico della parte acquirente.

Articolo 6 (Garanzie)

In considerazione del fatto che tutte le opere concernenti la consistenza immobiliare oggi venduta, nessuna esclusa e/o eccettuata, sono state eseguite a totali cura, spese e responsabilità della società acquirente, nell'indicata sua qualità di conduttrice in locazione, resta espressamente convenuto che la parte venditrice non presta alcuna garanzia:

(i) né relativamente al bene immobile venduto né in merito alla presenza nel bene venduto o nel relativo suolo e sottosuolo di materiali, sostanze, rifiuti e/o composti pericolosi, rifiuti solidi, rifiuti speciali, sostanze tossiche, inquinanti e/o contaminanti, nonché di petroli, resti e/o reperti archeologici, miniere in disuso e/o comunque cavità sotterranee;

(ii) né in ordine alla regolarità edilizia e urbanistica di detta consistenza, manlevando e tenendo indenne la parte venditrice da qualsiasi responsabilità al riguardo;

Né in ordine a qualsivoglia licenze e/o autorizzazioni rilasciata o rilasciante connesse all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburante e vendita.

La medesima società acquirente, come sopra rappresentata, dichiara inoltre di aver realizzato a propria cura e spese gli impianti che corredano la consistenza immobiliare in oggetto e di essere pertanto già in possesso di tutta la relativa documentazione amministrativa e tecnica.

La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce la piena ed assoluta proprietà e libera ed incondizionata disponibilità di quanto venduto e la sua libertà da vincoli ipotecari, trascrizioni

pregiudizievoli, usufrutti, vincoli enfiteutici, vincoli locativi ed altri pesi, oneri e diritti reali o personali di qualsiasi genere, nonché da qualsiasi onere di natura tributaria o diritti di terzi in genere che ne possano limitare la piena proprietà e disponibilità, prestando tutte le garanzie di legge ed offrendo altresì ogni garanzia per il caso di evizione o molestia.

Articolo 7 (Contratti di locazione)

Le Parti contraenti si danno reciproco atto che, a seguito della presente vendita, si estinguono:

- il contratto di locazione trentennale perfezionato con l'atto del Notaio Raffaele Lenzi in data 18 marzo 1998, repertorio n. 23.567/10.400, come successivamente ceduto all'odierna società acquirente - in qualità di parte conduttrice in locazione - con l'atto del medesimo Notaio Raffaele Lenzi in data 8 novembre 2005, repertorio n. 46.001/24.362;

- il contratto di locazione perfezionatosi con la scrittura privata del 30 aprile 2004, registrato a Pistoia il 30 aprile 2004 al n. 2.184;

atti, tutti, in precedenza meglio indicati.

Articolo 8 (Altre dichiarazioni e spese)

I Componenti, nelle rispettive indicate qualità, previo richiamo da me Notaio effettuato alla responsabilità penale cui possono essere soggetti in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiarano che per la stipula della presente compravendita non si sono avvalsi dell'opera di alcun mediatore.

Il Sig. Gradi Giacomo, inoltre, sempre previo richiamo da me Notaio effettuato alla responsabilità penale cui può essere soggetto in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dichiara che nei confronti della società "GRADI GUALTIERO S.R.L." non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste dall'articolo 67 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Le spese tutte del presente atto, preparatorie e consequenziali, sono a carico della parte acquirente che, come sopra rappresentata, se le assume.

Articolo 9 (Regime fiscale)

La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che il presente trasferimento non è soggetto ad i.v.a.

Articolo 10 (Tutela della riservatezza dei dati personali)

Le Parti contraenti autorizzano me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione del

contratto stesso che per esigenze organizzative del mio ufficio.

I Comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. L'atto presente, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio in tre fogli dei quali lo scritturato occupa dieci intere pagine oltre la presente, è da me Notaio letto ai Comparenti che lo dichiarano conforme a verità ed alla loro volontà e con me lo sottoscrivono qui in fine e nel margine dei fogli intermedi, alle ore